



COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE E LA
DISCIPLINA DELLA T.O.S.A.P.
(TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE)**

- Approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 19/05/1994
- Modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 30/01/1996
- Modificato con deliberazione C.C. n. 52 del 31/07/1996

REGOLAMENTO

TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE

CAPO I°

DISPOSIZIONE GENERALI

- Art. 1 – Regolamento e tariffe
- Art. 2 – Classe del Comune
- Art. 3 – Concetto di occupazione
- Art. 4 – Oggetto della Tassa

CAPO II°

CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

- Art. 5 – Soggetti attivi e passivi
- Art. 6 – Licenza e Diritto di Occupazione
- Art. 7 – Autorizzazioni e concessioni
- Art.8 – Scopo delle Occupazioni
- Art. 9 – Intralci alla circonvallazione
- Art. 10 – Occupazioni con vetture da piazza
- Art.11 – Caratteri delle Occupazioni
- Art. 12 – Modalità di richiesta
- Art. 13 – Rappresentanti del Concessionario
- Art. 14 – Norme per l'esecuzioni del Lavori
- Art. 15 – Durata delle Autorizzazioni e delle Concessioni
- Art. 16 – Decadenza dalle Concessioni od Autorizzazioni
- Art. 17 – Revoca, modifiche o sospensioni delle Occupazioni
- Art. 18 – Revoca
- Art. 19 – Procedura ed effete del provvedimento di Revoca
- Art. 20 – Occupazioni abusive

CAPO III°

APPLICAZIONE DELLA TASSA

- Atr. 21 – Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa
- Atr.22 – Graduazione delle tasse
- Art. 23 – commisurazione della tassa
- Art. 24 – Occupazioni permanenti. – Disciplina e tariffe –
- Art. 25 – Passi Carrabili
- Art. 26 – Distributore di carburante
- Art. 27 – Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per i tabacchi

- Art. 28 – Occupazione permanente del sottosuolo e soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere
- Art. 29 – Occupazioni temporanee - Disciplina
- Art. 30 - Occupazioni temporanee - Tariffe
- Art. 31 – Occupazioni effettuate in occasione di Fiere e Festeggiamenti
- Art. 32 – Occupazioni effettuate in Aree di Mercato
- Art. 33 – Occupazioni realizzate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi, Produttori Agricoli che vendono direttamente i loro prodotti
- Art. 34 – Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
- Art. 35 – Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie
- Art. 36 - Occupazione temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di conduttore, cavi, impianti in genere destinati all’esercizio ed pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso
- Art. 37 – Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio
- Art. 38 – Occupazioni realizzate durante l’esercizio di attività edilizia
- Art. 39 – Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive
- Art. 40 – Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti. – Convenzione –
- Art. 41 – Occupazione nei mercati
- Art. 42 – Esenzioni

CAPO IV° DENUNCIA, MODALITA’ DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

- Art. 43 – Denuncia della Occupazione permanente
- Art. 44 – Versamento della Tassa per le Occupazioni permanenti
- Art. 45 – Denuncia e versamento
- Art. 46 – Riscossione mediante convenzione
- Art. 47 – Accertamenti, rimborsi, e riscossione coattiva della Tassa, contenzioso
- Art. 48 – Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
- Art.49 – Funzionario responsabile.
- Art. 50 – Sanzioni

CAPO V° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 51 – Norme transitorie e finali
- Art. 52 – Abrogazioni e sostituzioni

ALLEGATI

Allegato A – Classificazione delle Strade

Allegato B – Tabelle Tariffe

CAPO I°

Disposizioni Generali

REGOLAMENTO TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 - Capo II° modificato ed integrativo con le norme del Decreto Legislativo 28 Dicembre 1993 n. 566)

CAPO I° Disposizioni Generali

Art. 1 – Regolamento e tariffe

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, modificato ed integrato con le norme del Decreto Legislativo 28 Dicembre 1993, n. 566, nonché ai sensi dell'art. 5 e 54 della Legge 3 Giugno 1990 n. 142.
2. Con il regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507, capo secondo nel successivo Decreto Legislativo 28 Dicembre 1993 n. 566, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni. (1)
3. Le tariffe successive a quelle contenute nel presente regolamento sono adottate entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore con il primo Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge. (2).

Nota bene: gli Articoli riportati nelle Note fanno riferimento ai D.Lgs 507/93 e 566/93, a meno di diversa indicazione.

(1) modificabile, disposto dalla Legge Art. 40, cm. 1 e 2.

Art. 2 – Classe del Comune

Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507, questo Comune, agli effetti dell'Art. 43 del citato Decreto Legislativo, avendo al 31/12/1992 una popolazione residente di n. 4006 unità, appartiene alla classe V (3)

Art. 3 – Concetto di occupazione

Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

Art. 4 – Oggetto della tassa (4)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nel condominio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali costruita nei modi e nei termini di Legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui il comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow – windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. Ai sensi dell'Art. 38, comma 4 del Decreto Legislativo 507/93, avendo questo Comune una Popolazione residente al 31/12/92 inferiore a n. 10.000 abitanti, la tassa non si applica anche sulle occupazioni che attraversano il centro abitato del Comune.

(2) modificabile, disposto dalla legge – Art.40 cm. 3;

(3) Art. 43, cm.1 e 2

Classe I°: Comuni con oltre 500.000 abitanti

Classe II°: Comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti

Classe III°: Comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti

Classe IV°: Comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti

Classe V°: Comuni fino a 10.000 abitanti

(4) modificabile, disposto dalla Legge - Art. 38

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dal Comune , salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio.

Sono, in ogni caso , escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Province ed al demanio statale.

6. E' fatta comunque salva la facoltà del Comune di applicare alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche un canone di concessione in rapporto alle superfici utilizzate ed alla categoria stradale ove si realizza l'occupazione, da disciplinare (5)

Art. 5 – Soggetti attivi e passivi

1.La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale. (6)

(5) modificabile, disposto dalla Legge – Capo I°, Art. 9, 7 D. Lgs. 507/93

(6) modificabile , disposto dalla Legge – Art. 39

CAPO II°

Concessioni
ed
Autorizzazioni

CAPO II°
Concessioni ed Autorizzazioni

Art. 6 – Licenza e Diritto di Occupazione

1. Licenza di occupazione e tassa relativa

Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorità comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.

2. Concessioni ed autorizzazioni del diritto di occupazione.

Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia.

Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 7 – Autorizzazioni e concessioni

Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione Comunale, di semplici autorizzazioni scritte.

Per le occupazioni, che non necessitano di previa Autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato dalla riscossione, sostituisce autorizzazione.

Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate – con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade - sono subordinate ad apposito atto di concessione, soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico del Concessionario.

Art. 8 – Scopo delle Occupazioni

Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un' industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostrine, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici, ecc... Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino. Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di Legge e dai regolamenti ministeriali e comunali. Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

Art. 9 – Intralci alla circolazione

Le occupazioni di qualsiasi natura debbano essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici, e stabilimenti pubblici e privati. Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci od altri prodotti necessari l'esercizio di attività industriali, commerciali, ecc.. dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando libero il transito, pur non essendo soggette a tassazione.

Art. 10 – Occupazioni con vetture da piazze o privati (7)

Le aree di stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza, così come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono inappellabilmente determinate dall'Autorità comunale.

Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vettura ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione, esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte delle collettività.

Dette aree possono essere affidate in concessioni nei Pluriennali fermo comunque quanto disposto nel presente Regolamento.

Apposita speciale normativa regolerà dette concessioni Pluriennali nelle forme in cui all'Art.22, comma3, della Legge 142/90 ovvero, fermo comunque quanto disposto nel presente Regolamento.

Ai fini della riscossione della tassa di cui al presente regolamento, l'utilizzazione degli appositi spazi adibiti a parcheggio è di norma assoggettata al pagamento delle tasse di occupazioni temporanea di spazi ed aree pubbliche. Ove le predette aree siano affidate in concessione pluriennale, il concessionario è tenuto all'assolvimento della tassa di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati.

(6) armonizzato con l'Art. 45, cm. 6 D.Lgs.507/93 e di conseguenza con gli artt.li 37 e 45, cm. 2 del presente Regolamento.

Art. 11 – Caratteri delle Occupazioni

Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti commi hanno carattere personale e non possono essere decedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.

In tutti i casi esse si intendono accordate:

- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivante dall'occupazione;
- con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.

E' prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 12 – Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni. Doveri del concessionario

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per Legge per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda alla l'assegnazione del Diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.

la domanda deve essere redatta su carta bollata in forma chiara ed esauriente, utilizzando i moduli predisposti dal Comune e corredata, se nel caso, da disegni, descrizioni o altri documenti atti a chiarire la richiesta.

nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel Decreto Legislativo, 507/93 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e

diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa Amministrazione;

- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla Legge e/o dalle eventuale convenzione di cui successivo Art. 46 del Presente Regolamento;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso, di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese al Comune, che, in ogni caso, faranno carico del concessionario stesso.

Riconoscendosi impossibile la consistenza delle opere nuove con quelle già in atto, la nuova la nuova concessione s'intenderà come non avvenuta ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse non potesse addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

l) osservare tutte le disposizioni Legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell'atto di concessione, esonerando il comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione: risarcendosi il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di occupazione o nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.

Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Quando lo stesso ruolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dell'annotazione sull'apposito registro, effettuata cronologicamente secondo l'ordine di pervenimento delle domande.

Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa dalla sorte.

L'Amministrazione, per ogni domanda di concessione può chiedere un rimborso spese istruttorie, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato.

L'amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all'Art. 2 L. 241/90 e relativo Regolamento Comunale di attuazione.

3. Ogni occupante titolare di concessione ad autorizzazione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole e atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso.

Art. 13 – Rappresentanti del Concessionario. Trasferimenti delle Concessioni.

Le concessioni sono strettamente personali.

E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal Concessionario anticipatamente al Sindaco od agli agenti incaricati dalla riscossione della tassa di occupazione, in modo che possano essere specificata : nella licenza o nella ricevuta dalla tassa pagata.

E' vietata qualsiasi subconcessione . tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno ad altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri altri aspiranti.

Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi incombentigli di cui al presente regolamento.

Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia.

Art. 14 – Norme per l'esecuzione dei Lavori

1. Esecuzione dei Lavori

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o licenza:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed altri concessionari o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o deposito materiale sull'area pubblica non consentiti dai componenti organi del Comune o di altre autorità
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche e le richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre Autorità
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
- e) collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare

sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna possibilità, che verrà invece ad ricadere interamente sul concessionario.

2. lavori, scavi e demolizioni non previsti nella licenza.

La licenza di concessioni obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto.

La stessa licenza non esonera il concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infliggervi pali, chiodi e punte o salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in ripristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

3. Demolizione ed uso di opere esistenti.

In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'Amministrazione nelle forme prescritte dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune delle opere distrutte.

Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'Amministrazione comunale ed approvata a norma di Legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederebbero per la loro costruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore.

Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione.

L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante di qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni a simili, il cui ammontare sarà determinato

Dall'Amministrazione comunale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.

L'uso di beni comunali comporterà altresì per il concessionario

La loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nei termini che sarà fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Art. 15 – Durata delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.

Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alle loro scadenze, salvo tempestiva rinnovazione o proroga concesse per atto scritto.

La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di autorizzazione o di concessione, nella licenza e/o nella ricevuta della tassa pagata.

2. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non dà diritto a restituzione, anche se parziale, del tributo o a refusione ovvero a compenso di sorta. (3)

Art. 16 – Decadenza dalle Concessioni od Autorizzazioni

Il mancato adempimento delle condizioni imposte nella licenza con atto di concessione o di sottomissione ovvero alle norme stabilite nella Legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare.

Si incorre altresì nella decadenza:

- a) allorché l'interessato non sia addivenuto allo adempimento della formalità relative all'atto di concessione o di sottomissione nel termine di tre mesi dall'invito e non abbia curato il versamento delle somme richieste a titolo di cauzione;
- b) allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione della formalità d'ufficio, delle concessioni accordatagli;
- c) qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di Legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune, o dal demanio dello Stato della Provincia ecc..., ricevendo così caratteristiche tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione.

Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili disposizioni previste ai successivi Articoli per la revoca.

(7) Quanto previsto all'Art. 41 D. Lgs. 507/93 ed all'Art. 18 del presente Regolamento, per i casi di revoca disposta d'autorità, non è applicabile, quindi, nei casi di volontaria cessazione.

Art. 18 – Revoca

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabili e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia edilizia.
2. La revoca di concessione od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.

Art. 19 – Procedura ed effetti del provvedimento di Revoca

1. La revoca è disposta al Sindaco, in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, con apposita ordinanza di sgombro e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se dal caso da una perizia tecnica.

Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombro e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempimento, da prevalersi eventualmente dal deposito cauzionale costituito dall'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione.

Il provvedimento di revoca è notificato a carico del messo comunale.

2. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni insindacabili da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed altri terzi.

Art. 20 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione, e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione (10)
2. Accertatosi un qualsiasi abuso sono beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombro e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.
3. Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di Accertamento di Violazione di Norme Amministrative, seguendo di legge in procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti (11) salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre Leggi e regolamenti.

(9) modificabile , disposto dalle Legge – Art. 39

(10) Sanzioni amministrativa L. 689/81

CAPO III°
Applicazione delle Tasse

**Art. 21 – Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.
Graduazione e determinazione della Tassa (12)**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuata a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata inferiore ad un anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore a un anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 22 – Graduazione della Tassa

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell. Art 4 del presente Regolamento, sono classificate in n. 3 categorie, di cui all'”Allegato A”del presente Regolamento. (13)
2. La misura corrisponde all'ultima categoria non può comunque essere inferiore del 30% di quella liberata per la prima.

(11) modificabile, disposto dalle Legge – Art.42, cm. 1 e 2;

(12) L'obbligatorietà della suddivisione in categorie e sancità dell' Art. 42, cm. 3;

Art. 23 – Commisurazione della Tassa

1. La Tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiore a mezzo metro quadrato o lineare. (Comma aggiunto con delibera CC n. 9/96).

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura non inferiore al mezzo metro quadrato o al mezzo metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.. (Comma così modificato della delibera CC .n. 9/96).

Le occupazione temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale per la posa a dimora o la manutenzione di conduttore, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alle manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati nelle reti stessi nonché con seggiovie e funivie, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista all'Art. 22, cm. 1, del presente Regolamento ed eventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato. (14)

2. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate fino in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati e fino 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadrati. (15)

(13) modificabile, disposto dalle Legge – Art. 42, cm. 4;

(14) modificabile, disposto dalla Legge Art - 1, cm1, lett. B) n. 1),
D.L.gs.566/93;

Art. 24 – Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa, di cui alla "Tabella/Tariffe", nell'"Allegato B", del presente Regolamento, in Tabella 1:
 - a) occupazioni di suolo: - Tariffa base;
 - b) Per l'occupazione di spazi sopratanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta ad un terzo
3. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione del 70% della tariffa ordinaria, come in Allegato "B" Tabella 2 (16)
4. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico e nelle aree a ciò destinate dal Comune, la Tassa va' commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. (17)

-
- (15) modificabile, disposto dalla Legge – Art. 44, cm. 2;
 - (16) Modificabile, disposto dalle Legge – Art.44, cm.12;
 - (17) Modificabile, disposto dalle Legge – Art.44, cm.12
 - (18) Modificabile, disposto dalle legge – Art 44, cm. 3;

Art. 25 – Passi Carrabili: Criteri di determinazione della superficie Disciplina e tariffe

1. La Tassa sui Passi Carrai non si applica.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costruiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o , comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (19)
3. ...omissis....
4.omissis....
5. ...omissis....
6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili da effettuarsi con le modalità previste per le richieste di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, a spese del richiedente, vietare la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività

Da parte del proprietario dell'accesso (23)

.....omissis.....

7..... omissis.....

8.....omissis...

9. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. (25)

(19) immodificabile, disposto dalle Legge – Art. 44 cm. 4;

(20 – 21 – 22) ...omissis...

(23) Paragrafi immodificabili, disposti dalle Legge- Art. 44, cm.8;

(24) ...omissis.....

(25) immodificabile, disposto dalle Legge – art. 48, cm.11;

(26) immodificabile, disposto dalle Legge – Art. 48, cm.3;

(27) immodificabile, disposto dalle Legge – Art. 48, cm.4;

(28) immodificabile, disposto dalle Legge – Art. 48, cm.5;

Art. 26 – Distributori di carburante

1. La Tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori per carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è quella riportata in " Allegato B" , In Tabella 6.
2. La Tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. (26)
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la Tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi. (27)
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi automuniti, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. (28)
5. La Tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e aria compressa del suolo ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo di un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed ulteriori aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliare, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla Tassa di occupazione al precedente art. 24 ove per la convenzione non siano dovuti diritti maggiori. (29)
6. Per i Passi Carrabili di accesso ed impianti per la distribuzione di carburanti, si applica la riduzione del 70% alla Tariffa di cui all'Art. 24, cm. 1, lettera a), in Tabella 7. La Tassa relativa all'occupazione con i suddetti Passi Carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Art. 27 – Impianti ed Esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta la Tassa annuale, di cui all'"Allegato B", Tabella 8.

Art. 28 – Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere e altri manufatti delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti, sul suolo e collegati alle reti stesse.

1. Per l'occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzioni delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse. La Tassa determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure, di cui l'"Allegato B", Tabella 9.
2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con innesti o a lacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa n. si applica
3. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi, gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'emissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre la tassa di cui al cm.1, un contributo alla volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50% delle spese medesime (31)

(30) imm modificabile, disposto dalla Legge – Art. 47, cm.2;

(31) imm modificabile, disposto dalla Legge – Art. 47, cm.4

Art. 29 – Occupazioni temporanee – Disciplina

1. Per le occupazioni temporanee la Tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell’Ambito delle categorie previste dall’Art. 22, cm.1, del presente Regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e la relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune ed indicati nel Presente Regolamento. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la Tariffa è ridotta in misura del 20%

Art. 30 – Occupazioni temporanee – Tariffe

1. La Tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere di Tariffa, di cui all’”Allegato B”, in Tabella 11.
 - a) Occupazione temporanea di suolo: - Tariffa base;
 - b) Per l’occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettere a) è ridotta ad un terzo.

(32) Paragrafi imm modificabili, disposti dalla Legge – Art. 45, cm.

(33) ...omissis....

Art. 31 – Occupazioni effettuate in occasione di Fiere di Festeggiamenti

Per l'occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la misura base come in Allegato "B" Tabella 13.

Art. 32 – Occupazioni effettuate in area di mercato

Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato, la Tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, sulla base delle seguenti fasce orarie non frazionabili, comprendendo nelle stesse fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzate per l'occupazione.

Occupazione di prima categoria:

- Fascia oraria dalle 7 alle 15 misura di tariffa per complessive 8 ore € 0.93
- Fascia oraria dalle 15 alle 7 misura tariffa per complessive 16 ore € 0.15

Occupazione di seconda categoria:

- Fascia oraria dalle 7 alle 15 misura tariffa per complessive 8 ore € 0.57
- Fascia oraria dalle 15 alle 7 misura tariffa per complessive 16 ore € 0.08

Occupazione di terza categoria:

- Fascia oraria dalle 7 alle 15 misura di tariffa per complessive 8 ore € 0.25
- Fascia oraria dalle 15 alle 7 misura tariffa per complessive 16 ore € 0.08

Le tariffe si intendono € per metro quadrato.

Art. 33 – Occupazioni realizzate da Venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori dello spettacolo viaggiante.

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il prodotti, si applica la riduzione del 50% (34) alle tariffe di cui agli Artt. 30,31, e 32 che precede, come espresso nell'Allegato "B", in Tabella 15.

Art. 34 – Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dell'80% alle tariffe di cui Art. 30 che precede, come espresso nell'Allegato "B", In Tabella 16.

(34) La riduzione, per i soggetti specificati, è immodificabile, disposto dalle Legge – Art-45, cm.5;

(35)La riduzione per i soggetti specificati, è immodificabile, disposto dalle Legge – Art. 45, cm.5;

Art. 35 – Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all’esercizio alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi

1. Per l’occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi impianti in genere e altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la Tassa determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade , per parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui l’Allegato “B”, in Tabella 21:
 1. – fino ad un km/l e fino a trenta giorni - tassa complessiva come in tariffa
 2. – superiore ad un km/l e fino a trenta giorni – tassa complessiva come in tariffa maggiorata del 50%

Per le occupazioni di cui ai punti 1) e2) di durata superiore ai trenta giorni, la Tassa va’ maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) occupazioni di cui non superiore ai 90 giorni maggiorazione del 30%
 - b) Occupazioni superiori ai 90 giorni e fino a 180 giorni maggiorazione del 50%
 - c) Occupazioni di durata maggiore di 180 giorni maggiorazione del 100%
- (36)

(36) Le percentuali di maggiorazione di cui al punto 2 ed alla lettera a), b), e c) sono immodificabili, disposto dalle Legge – Art. 47, cm. 4 a lineare lettera a) e capoverso, punti 1), 2) e 3)

Art. 36 – Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di conduttore, cavi, impianti in genere destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso scopo.

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di conduttore, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse applica la riduzione del 50% (37) della tariffa ordinaria, come in allegato B, in Tabella 17
2. per le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzioni dei cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la Tassa dovuta nelle misure prevista dall’Art. 30 del presente Regolamento (38)

Art. 37 – Occupazione con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree eventualmente destinate a parcheggio dal Comune, con apposti auto delimitati, si applica la tariffa del cui art 30 cm. 1, lettera a), del presente Regolamento come Allegato B, in Tabella 18 (39)

Art. 38 - Occupazione realizzate durante l’esercizio di attività edili

Per le occupazioni temporanee realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di cui all’art. 30 del presente Regolamento, come espresse nell’allegato B in tabella 19

Art. 39 – Occupazione realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, e sportive

Per le occupazioni temporanee effettuate in occasioni di manifestazioni politiche , culturali o sportive, si applica una riduzione dell’80% sulla tariffa in cui l’art. 30 del presente Regolamento, come allegato B, in Tabella 20 (40)

(40) la riduzione per i soggetti specificati, è immodificabile, disposto dalle Legge Art. 45 cm 7

(41) immodificabile disposto dalle Legge – D. lgs 507/93, art. 45, cm.8, così come modificato dall’Art. 1 cm. Lett c) punto7, D.Lgs. 566/93

Art. 40 - Occupazioni Superiori a trenta giorni o ricorrenti. – Convenzione-

1. per le occupazioni temporanee durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe dei precedenti Artt.li 30,31,32,33,34,35,36,38, e 39-
2. la riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra il Comune, ovvero tra l'eventuale Concessionario del Servizio ed il Contribuente, come disciplinano il successivo articolo 46. (41)

Art. 41 – Occupazione nei Mercati

- Norme rinvio -

Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni di cui alla Legge 112/91, al M.D. 248/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani e relativa tassa.

Si applicano altresì le disposizioni di regolamento di polizia urbana e sanitaria ed ogni caso tutte le Leggi e regolamenti afferenti al commercio su aree pubbliche

Art. 42 – Esenzioni - (42)

1. sono esenti dalla Tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni e province, comuni e loro consorzi; da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, cm. 1 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 197, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicate delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi di esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune ed alla provincia al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;

- f) gli accessi carrabili destinati a soggetti di portatori di handicap.
- g) Sono esonerati dall'obbligo del pagamento della Tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni di carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
- h) Gli eventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione ventato nella domanda di concessione fermo restando l'obbligo delle istanze di cui Art. 12 del presente Regolamento.

CAPO IV
Denuncia, modalità di
Riscossione
Ed Accertamento

CAPO IV

Denuncia, modalità di Riconoscimento ed Accertamento

Art. 43 – Denuncia delle occupazioni permanente (43)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti, di cui all'Art. 5 del presente Regolamento, devono presentare al Comune, ovvero all'eventuale concessionario, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va' effettuata utilizzando gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio per la concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della Tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, deve essere effettuato il versamento della Tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio , utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo Art. 44
3. per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con le seggiovie e con le funivie, già denunciate in annualità precedenti, il versamento della Tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

(43) Immodificabile, disposto dalle Legge – Art. 50, cm1,2, e 3;

(44) Immodificabile, disposto dalle Legge – Art. 50, cm. 4;

(45)Immodificabile, disposto dalle Legge – Art. 50, cm. 5;

Art. 44 – Versamento della Tassa per le occupazioni Permanenti

1. Il pagamento della Tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. (44)
2. La consegna delle attestazione di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all'ufficio competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.

Art. 45 – Denuncia e versamento per le Occupazioni Temporanee (45)

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della Tassa e la compilazione del modulo di versamento, in cui il precedente Art. 44, da effettuarsi non oltre il termine di scadenze delle occupazione previsto dall'autorizzazione comunale ovvero della convenzione di cui Art. 40 e disciplinato dal successivo Art. 46.
2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione – quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal Comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante ovvero quelle poste in essere dai "sorteggianti" di cui all'Art. 7, comma 5, del D.M. 4 Giugno 1993 n. 248 ecc. – il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 46 – Riscossione mediante convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrenti, come mediante convenzione. In tale caso con le tariffe di cui agli Art.li 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, e 39 del presente Regolamento, sono ridotte del 50% (46)
2. la convenzione ha lo scopo di disciplinare:
 - a) la periodicità dei pagamenti della Tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per la intera durata delle autorizzazioni ad occupare, come rilasciata dal Comune. Il pagamento della Tassa deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dall'Art. 45 e 44, cm. 1, del presente Regolamento.
 - b) Le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo Art 50 e con le modalità di cui all'Art. 45, 44 cm .1 del presente Regolamento, che comporta altresì l'obbligo dell'assolvimento, che comportano altresì l'anticipata delle restanti rate;

- c) La revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza della rate, comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare.

La istanza autorizzazione all'occupazione di cui all'Art. 12 del presente Regolamento, richiesta per periodi superiori a trenta giorni ovvero per le occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nelle convenzione. Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.

3. La convenzione va' effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal concessionario del servizio, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio: l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Art. 47 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della Tassa, contenzioso

1. Il Comune ovvero il Concessionario del servizio controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati di elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede la correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi dalla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 3. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ovvero dall'eventuale Concessionario del servizio e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'Art. 45 e 44, cm. 1 del presente Regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. il Comune o l'eventuale Concessionario del servizio provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la Tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la Tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. Avverso gli Atti di Rettifica ovvero di Accertamento d'Ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D. L.gs n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente – ora Ministero Finanze, Direzione regionale delle Entrate, competente per territorio, alla sezione Staccata competente - nei tempi e nei modi di cui All'Art. 20 DPR 638/72. (48)
6. La riscossione coattiva della Tassa si effettua, in unica soluzione, secondo le modalità previste all'Art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Gennaio 1988, n. 43.
7. si applica l'articolo 2752 del codice civile – Privilegio generale riservato per i tributi Enti Locali e per altri.
8. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso, il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento (49)-

(46) Immodificabile, disposto dalle Legge – Art. 45, cm. 8, così come modificato dall'Art. 1 cm. 1 lett. C), punto 7;

(47) I commi da 1 a 4 compresi sono immodificabili, disposto dalle Legge – Art. 51, cm. 1, 2, 3, e 4,

(48) Immodificabile, disposto dalle Legge - Decreto L.gs. 546/92, in situazione della L.D. 413/91 e DPR 638/72;

(49) Commi 6, 7, e 8 immodificabili, disposto dalle Legge – Art. 51, cm. 5 e 6;

(50) Commi 1 e 2 immodificabili, disposto dalle Legge – Art. 52 e nel Capo I° del medesimo D. Lgs. 507/93;

Art. 48 – Affidamento da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione della Tassa

1. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della Tassa ad apposita azienda speciale di cui all'Art.22, cm.3, lett.c), della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'Art. 32 del Decreto Legislativo 507/93.
2. A tal fine, si applicheranno le disposizioni previste dal predetto D.L.gs. 507/93, capi I° e II°, successive integrazioni e modificazioni, dai Decreti Ministeriali, dalle Istruzioni e Circolari emanate dal Ministero delle Finanze, per quanto di rispettiva competenze del Comune e del Concessionario del servizio. (50)
3. Per le riscossioni da effettuarsi in forma diretta e di cui all'Art. 45, comma 2 del presente Regolamento, si utilizzano appositi bollettari e registri, obbligatoriamente e preventivamente vidimati dal Comune, annotati in apposito registro di carico e scarico redatto in duplice esemplare, di cui una copia tenuta dal Comune ed una dell'incaricato del servizio. Tutti i registri e bollettari per le riscossioni in forma diretta, una volta ultimati, dovranno essere depositati nell'archivio comunale contestualmente alla rendicontazione periodica prevista dall'Art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo 507/93, saranno comunque a disposizione del concessionario o degli incaricati di quest'ultimo per eventuali consultazioni. Al termine di ciascun anno ed al termine della gestione il numero dei bollettari e dei registri consegnati dovrà corrispondere al numero di quelli prelevati, secondo quanto riportato nel registro di carico e scarico.

**Art. 49 – Funzionario responsabile
Rappresentante del Concessionario (51)**

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunicherà alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione del Servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del servizio, sotto la supervisione e vigilanza del Comune.
4. Nell'espletamento dell'attività il Concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'Art. 29 del Decreto Legislativo 507/93. Di ciò dovrà essere fornita al Comune dichiarazione, resa a norma degli Artt.li 4, 20, e 26 della Legge 15/68, unitamente al deposito dell'Atto di conferimento della procura.
5. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune e predisposta dal Concessionario.

Art. 50 – Sanzioni (52)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della Tassa o della maggiore Tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della Tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento – relativamente alle sole occupazioni permanenti – effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'Art. 43, comma 1, del presente Regolamento sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%. Le predette riduzioni sono inapplicabili alle occupazioni aventi carattere temporaneo. (53)
4. Sulle somme dovute a titolo di Tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre.

(52) Immodificabile, disposto dalla Legge – Art. 53;

(53) Per effetto del combinato e disposto di cui agli Art.li 50, cm1 e 53 cm .3 del D. Lgs. 507/93 la riduzione delle soprattasse di cui il presente Articolo del Regolamento, è prevista per le sole "occupazioni permanenti", restano chiaramente escluse per le occupazioni temporanee, che sono diversamente disciplinate al cm. 5 dell'Art. 50 D.Lgs. 507/93;

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 51 – Norme transitorie e finali (54)

1. Gli occupanti senza titolo il suolo pubblico e quelli che non abbinano ancora assolto il pagamento della Tassa dovuta, devono entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità tutte previste da quest'ultimo, regolizzare la loro posizione, come previsto dall'Art. 56, comma 3, del Decreto Legislativo 507/93. Decorso tale termine saranno adottate, nei confronti degli inadempimenti, le sanzioni previste per le occupazioni abusive dalla Legge e dal Regolamento.

2. I contribuenti tenuti al pagamento della Tassa per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994 ma non iscritti a ruolo dovranno, entro 60 giorni dall'adozione del presente Regolamento e relative Tariffe:

- a) presentare al Comune od eventuale Concessionario del Servizio la denuncia di occupazione, redatta sugli appositi moduli messi a disposizione dal Comune;
- b) effettuare il versamento della Tassa per l'intero anno 1994, utilizzando i bollettini di conto corrente postale all'uopo predisposti.

3. I contribuenti iscritti a ruolo per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994, con le tariffe in vigore nell'anno 1993, sono perentoriamente tenuti a provvedere, entro il termine di 60 giorni dalla data di adozione del presente Regolamento e relative tariffe, ad effettuare l'integrazione dell'importo – quale risultante dell'applicazione delle nuove tariffe e quanto già pagato – utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale.

4. I contribuenti che nell'anno 1994 effettuano occupazione permanenti di spazi soprastanti o sottostanti il suolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e dovranno corrispondere, per detto anno 1994, una Tassa pari a quella dovuta per l'anno 1993 aumentata del 10%, con un minimo di € 25,82. Ove nell'anno 1993 i predetti contribuenti abbiano corrisposto, per l'occupazione permanente effettuata, una Tassa inferiore a € 25,82, per l'anno 1994 dovranno corrispondere la Tassa per l'importo di € 25,82. Ove invece i contribuenti non abbiano corrisposto per l'anno 1993 alcun importo pur essendosi verificata in tale anno l'occupazione permanente per l'anno 1994 dovranno corrispondere l'importo di € 25,82.

Nel caso in cui il Comune avesse già ammesso il ruolo relativo nell'anno 1994 sulla base delle tariffe in vigore nell'anno 1993 senza il previsto aumento del 10% o l'importo di € 25,82 l'importo corrisponde a detto aumento del 10% o l'importo di € 25,82 debbano essere richiesti ai contribuenti, che dovranno corrispondere nel termine di 60 giorni dalla richiesta.

5. Ove all'atto del versamento della Tassa di occupazione non siano ancora disponibili in bollettini di conto/corrente postale previsto dal Decreto Legislativo 14 Novembre 1993 n. 507 e dal presente Regolamento, il versamento della Tassa potrà essere effettuata utilizzando normali bollettini di versamento in C.C.P. a 4 sezioni contribuente al Comune o – se in carica – al concessionario del servizio e riportanti, sul retro, il numero dettagliate descrizione dell'occupazione per la quale viene assolto il tributo. Nel caso l'eventuale Concessionario del servizio non si avvallesse di conto corrente postale, in loco, il versamento potrà essere eseguito in forma diretta nell'Ufficio del Concessionario del Servizio, con rilascio, in entrambi i casi, di regolare bolletta vidimata dal Comune.
 6. La formazione dei ruoli relativi alla Tassa di occupazione permanente, fatta salva l'ipotesi di cui all'Art. 68 del D.P.R. 43/88, riguarderà la sola riscossione della Tassa dovuta per le annualità fino al 31/12/1993. per gli accertamenti relativi alle partite iscritte a ruolo per gli anni fino al 1994, si applicano le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale del 14 Settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, secondo quanto espressamente disposto dall'Art. 56, cm.5, del Decreto Legislativo 507/93. Parimenti, i procedimenti pendenti in contenzioso Amministrativo davanti all'intendenza di Finanza od il Ministero delle Finanze e non ancora definiti alla data di insediamento delle nuove Commissioni, continuando ad essere decisi in sede amministrativa dai suddetti Organi, ai sensi dello Art. 77 del D. Lgs. 546/92, con le modalità ed i termini di cui all'Art. 20 DPR 638/72.
 7. La Tassa per le occupazioni temporanee effettuate nell'anno 1994 dai pubblici servizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è determinata con riferimento alle tariffe applicabili, a giorno, per l'anno 1993, aumentare del 50%. Alle Tariffe così determinate non si applicano, ai sensi dell'Art. 56, comma 11 bis, del Decreto Legislativo 507/93, le agevolazioni previste per le menzioni specifiche ipotesi di occupazione.
 8. I contribuenti, che nell'anno 1994 e per prima che che il Comune abbia deliberato le Tariffe per l'Anno 1994, realizzano occupazioni temporanee connesse o meno ad una previa autorizzazione del Comune, corrisponderanno la relativa Tassa - contestuale all'occupazione - in base alle tariffe giornaliere prevista per l'anno 1993, salvo conguaglio da effettuarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.
 9. Per quanto riguarda concernamente i rapporti contrattuali con l'appaltatore in carica ed il passaggio dal regime di appalto al regime di concessione, si rinvia a quanto disposto dall'Art. 56 cm. 6, 7, 8, 9, e 10, del Decreto Legislativo.
-

(54) Immodificabile disposto dalle Legge – Art. 56 così come modificato, con l'aggiunto del comma 11 bis, dal D.Lgs. 566/93 Art. 1 lett. F; altresì chiarito con la Circolare n. 1 del 15/01/1994 del Ministero Finanze, Dip. Entrate – Dir. Cantr. Fisc. Loc.;

Art. 52 – Abrogazioni e sostituzioni (55)

1. Per effetto dell'Art. 55 del D.Lgs. 507/93, sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la Finanza locale, e approvato con regio Decreto 14 Settembre 1031, n. 1175, e successivamente modificazioni ed integrazioni, nella parte compatibile con la norme di cui al citato Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507. Sono, altresì, abrogate le disposizioni di cui all'Art-39 della Legge 2 Luglio 1952, n.703, e successive modificazioni, l'articolo unico della Legge 6 marzo 1958, n. 177, l'articolo unico della Legge 26 Luglio 1961, n. 711, l'articolo 6 della Legge 18 Aprile 1962, n. 208, nonché la disposizione di cui al Decreto Dei Ministri delle Finanze e dell'Interno 26 Febbraio 1933, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 Aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ad ogni altra disposizione di Legge incompatibile con le norme del Decreto Legislativo del 15 Novembre 1993, n. 507.
2. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente norma regolare e tariffaria afferente alla Tassa di occupazione spazi aree pubbliche.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nel Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a tutte le norme di Legge vigenti in materia ed ai chiarimenti all'uopo forniti con circolari ed istruzioni emanate dai competenti organi ministeriali.
4. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione ed esplica la sua efficacia dal primo Gennaio 1994, così come disposto dalla normativa di cui ai Decreti Legislativi 507/93 e 566/93.